

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 883-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE ROVELLA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORLANDI, KUNTZE, FABIANI, AIMONI, GOMEZ D'AYALA,  
SALATI e SAMARITANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1966

---

Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata  
delle licenze di pesca

---

ONOREVOLI SENATORI. — Gli onorevoli presentatori del disegno di legge si sono evidentemente preoccupati del disagio in cui annualmente vengono a trovarsi gli aspiranti alla licenza di pesca, che devono sottostare alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e che sono riassunte nell'introduzione al disegno di legge stesso: domanda in carta bollata al Presidente della Giunta provinciale; versamento agli uffici postali in conto corrente della tassa e soprattassa di concessione governativa; registrazioni in elenchi e schedari da parte dell'Amministrazione provinciale; annotazioni sulla licenza timbrata e firmata dal Presidente della Giunta provinciale. Di qui viaggi, costo, tempo.

Impreciso poi il disposto dell'articolo 22-bis del regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, con disparità di decorrenza da provincia a provincia.

Le lamentele sono da tempo diffuse e la notizia della presentazione del disegno di legge provocò favorevoli commenti, per il fine di agevolazione proposto, da parte di giornali, amministrazioni provinciali, associazioni pescatori ed enti affini.

Senonché sorse qualche discordanza sul modo di ovviare agli inconvenienti: generalmente accettata l'accresciuta durata della licenza (da annuale a quinquennale); ritenuta non pratica l'applicazione della marca sul libretto-licenza, evidentemente per la successiva ripartizione del provento (tasse, soprattasse di spettanza di Amministrazioni provinciali, di Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, della Federazione italiana della pesca sportiva, dell'Ente nazionale per la protezione animali). Si è pure auspicata una legge più completa e contemplante l'assenso degli esercenti la patria potestà o la tutela, per le persone inferiori al 18° anno di età; così pure l'opportunità di non rilasciare o rinnovare la licenza per un periodo di 5 anni a chi abbia riportato condanne per reati di pesca previsti dall'articolo 6 del testo unico sulle

leggi della pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. Da prevedersi pure l'immediato ritiro della licenza a chi incorra in simili pene. Sentita l'opportunità di istituire una breve licenza-permesso per gli stranieri temporaneamente fra di noi e che vogliano usufruire di questo svago.

A questi e ad altri rilievi ha aderito la Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il sottoscritto, preso contatto collettivamente col primo proponente il disegno di legge, con il rappresentante della Federazione italiana della pesca, con il Segretario dell'Unione nazionale delle provincie, con un funzionario dell'Amministrazione provinciale di Bologna (che rilascia circa 30 mila licenze all'anno), ha rielaborato il testo del disegno di legge, convinto che i colleghi non negheranno alla nuova formulazione il loro voto favorevole e che anzi faranno in modo di accelerare l'iter del disegno di legge — di cui anche il titolo risulta modificato — così che possa entrare in vigore il più presto possibile.

Per concludere, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento che, in definitiva, tende ad incrementare la pesca, la quale non solo è uno svago, una forma di sport, un ausilio al turismo, ma anche una fonte di pregiato alimento; insieme all'incremento dell'avicoltura, della suinicoltura e dell'ovicoltura, si potrà avere un sensibile miglioramento della bilancia commerciale aggravata dall'importazione di carne bovina.

E ricordo infine che nella riunione fra i rappresentanti citati si è auspicato che in avvenire si tutelino ancor più il settore della pesca attraverso:

a) consultazione delle associazioni dei pescatori prima di rilasciare licenze industriali ove si presumano inquinamenti alle acque;

b) forme assicuratrici in caso di sinistri;

c) limitazioni alle attuali concessioni di privilegio.

ROVELLA, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

**Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca**

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 22-*bis* del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il rilascio della licenza di pesca occorre presentare domanda al Presidente della Giunta provinciale. La licenza ha validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è soggetta alla vidimazione annuale che deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce. La tassa annua di concessione governativa è stabilita in lire 1.500 per la pesca di mestiere, in lire 2.500 per la pesca di diletto esercitata con la canna, con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato, o con la tirlindana a un solo amo, ed in lire 5.000 per la pesca di diletto esercitata con altri attrezzi ».

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne**

## Art. 1.

Gli articoli 22, 22-*bis* e 22-*ter* del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 22. — Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'Amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Stabilimenti ittiogenici, degli Istituti sperimentali talassografici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli Stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22-*bis*. — I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro

(Segue: *Testo dei proponenti*).

(Segue: *Testo della Commissione*).

tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'Amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

La licenza di tipo A può essere anche concessa ai titolari di diritti esclusivi di pesca, di usi civici di pesca ed ai concessionari di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, con validità limitata alle acque oggetto degli accennati diritti, usi o concessioni, da indicarsi sulla licenza a cura dell'Autorità concedente.

Alle persone aventi età inferiore ai 15 anni può essere concessa soltanto la licenza di tipo C a condizione che vi sia l'assenso dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Per le persone dai 15 ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le Amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D — di cui alla tabella indicata nel primo comma — per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

*Art. 22-ter.* — La licenza di pesca — salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis — ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo ufficio IGE, Ro-

(Segue: *Testo dei proponenti*).

Art. 2.

Il n. 54 della tabella (allegato A) richiamata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, « Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative » è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.

(Segue: *Testo della Commissione*).

ma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.

Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorchè in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le Amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonchè sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione alle Amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

Art. 2.

Il numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa L.	Modo di pagamento	NOTE
54	<p>Regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 (art. 3), 22 marzo 1943, n. 212.</p> <p>N. 58 - tab. A, regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581.</p> <p>N. 58 - tab. A, decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.</p> <p>Art. 3 - legge 14 marzo 1952, n. 128.</p> <p>N. 58 - tab. A, testo unico, decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.</p> <p>Art. 1, n. 58 - legge 10 dicembre 1954, n. 1164.</p> <p>Decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987 (articolo 52).</p>	<p>Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione provinciale a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:</p> <p>1) per la pesca con tutti gli attrezzi . . .</p> <p>2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirlindana</p> <p>3) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato . . .</p>	<p>5.000</p> <p>2.500</p> <p>1.500</p>	<p>con marche</p> <p>id.</p> <p>id.</p>	<p>Le licenze di pesca hanno la validità di 5 anni. Esse sono soggette alla validazione annuale che deve essere effettuata entro il mese di febbraio dell'anno in cui si riferisce; tale validazione non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della licenza nel corso dell'anno.</p> <p>Le marche debbono applicarsi sulla licenza di pesca ed essere annullate con bollo a calendario a cura degli uffici dell'Amministrazione provinciale o degli uffici postali.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse.</p> <p>Non sono tenuti all'obbligo della licenza:</p> <p>a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi;</p> <p>c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.</p> <p>Le tasse controindicate sono comprensive del diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (art. 4, n. 2, legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni), delle soprattasse da ripartire ai Consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, alla Federazione italiana della pesca ed agli agenti di vigilanza, nonché dell'imposta di bollo.</p>

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo della Commissione).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	NOTE
54		<p><i>Tipo A</i> - Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.</p> <p><i>Tipo B</i> - Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p> <p><i>Tipo C</i> - Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p> <p><i>Tipo D</i> - Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p>	<p>4.000</p> <p>2.000</p> <p>1.200</p> <p>1.000</p>	<p>ord.</p> <p>ord.</p> <p>ord.</p> <p>ord.</p>	<p>Le licenze di tipo A, B e C hanno la validità di 5 anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha la validità di 3 mesi.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza, con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.</p> <p>Alle tasse controindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali (articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni) nonchè la soprattassa di lire 1.500 per le licenze di tipo A, di lire 1.000 per le licenze di tipo B, di lire 500 per le licenze di tipo C e tipo D, da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni provinciali, la Federazione italiana della pesca sportiva e gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p>